

DISCIPLINARE DI GARA
“PROCEDURA APERTA” EX ART. 60, D.LGS. 50/2016
per l'affidamento del Servizio di monitoraggio ambientale da svolgersi presso
i Siti e gli Impianti in gestione alla «EcoAmbiente Salerno S.p.A.»

- Stazione appaltante:
«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**» (con Sede legale in Salerno, alla Via
Via Sabato Visco, n° 20, c.a.p. 84131; C.F./P.Iva: 04773540655; telefono:
089.333545; Fax: 0897728743; Codice AUSA: 0000304229; Pec
istituzionale: ecoambientesalerno@pec.it; PEC dedicata alle procedure di
affidamento esterno delle commesse aziendali:
gare.ecoambientesalerno@pec.it).
- Profilo committente:
<https://ecoambientesalerno.it>.
- Provvedimento di indizione gara:
delibera del C.d.A. n. 128 del 26.10.2022.
- Tipo di affidamento:
Appalto di servizi;
- Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti):
71620000-0 («Servizi di analisi»).
- Luogo di prelievo del rifiuto:
 - **Impianto T.M.B. - Via Bosco II-S.P. 195 – Battipaglia;**
 - **Sito stoccaggio Frazione Secca - Via Bosco II-S.P. 195 – Battipaglia;**
 - **Impianto di Compostaggio - Area PIP – Eboli;**
 - **Impianto di recupero rifiuti non pericolosi - loc. Sardone - Giffoni Valle Piana;**
 - **Discarica - loc Basso dell’Olmo - Campagna;**
 - **Discarica - loc. Parapoti - Montecorvino Pugliano;**
 - **Discarica - loc. Macchia Soprana – Serre;**
 - **Discarica - loc. Sardone - Giffoni Valle Piana;**
 - **Sito stoccaggio Frazione Secca – Compr. militare di Persano – Serre.**
- Divisione in lotti:
nessuna divisione in lotti.
- Numero gara:
9001942.



-
- CIG:
9717127ADD.
 - Valore complessivo dell'affidamento (al netto dell'eventuale operatività, in corso di esecuzione del contratto, della Clausola di revisione prezzi disciplinata nel seguente Paragrafo 4 del presente Disciplinare):
€ 187.000,00 (centottantasettemila/00), oltre IVA e somme a disposizione della S.A. e compresi:
 - **costi della manodopera, stimati in un importo di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00);**
 - **oneri per la sicurezza da “rischio specifico o aziendale” (o “oneri per la sicurezza indiretti”);**
 - **oneri per la sicurezza da “rischio interferenze” (o “oneri per la sicurezza diretti”) stimati in un importo pari ad € 1.000,00 (mille/00), non soggetti a ribasso**
 - Procedura di gara:
procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016.
 - Criterio di aggiudicazione:
«prezzo più basso» ex art. 95, co. 4, lettera “b)”, D.Lgs. 50/2016.
 - Durata dell'appalto (salvi gli effetti dell'eventuale operatività della Clausola di revisione prezzi, come nel seguito disciplinati):
24 (ventiquattro) mesi.
 - Finanziamento:
fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante.
 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Dott. Cosimo Montefusco, dipendente della Stazione Appaltante.
 - Termine ultimo per la presentazione delle offerte:
ore 20:00 del giorno 06.04.2023 (in lettere sei/aprile/duemilaventitre).
 - Tempo e luogo di apertura delle offerte:
ore 10:00 del giorno 07.04.2023 (in lettere sette/aprile/duemilaventitre), presso la sopra indicata Sede legale della Stazione Appaltante, salva l'adozione di procedura telematica (in *streaming* da remoto) di apertura, che, nel caso, verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo Piattaforma di *e-procurement* e/o pubblicazione al seguente Url:
 - <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>
 - Indirizzo telematico ove è reperibile la documentazione di gara:
<https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>
 - Indirizzo telematico per l'invio delle offerte:
<https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/etemis-teportal/>

*** **



Legenda: nel testo che segue, eventuali riferimenti al «Codice» vanno intesi come riferimenti al D.Lgs. 50/2016.

*** *** ***

1. Premesse

Con la sopra richiamata determina a contrarre del competente Organo deliberativo della S.A. è indetta “*procedura aperta*” per l’affidamento della commessa indicata in epigrafe.

L’apertura delle offerte pervenute in gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica e secondo tempi, modi e disciplina contenuti nella documentazione di gara, come specificata nel Paragrafo 2.1 che segue.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1 Documenti di gara e modalità di confezionamento.

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Disciplinare di gara;
- 2) il Capitolato speciale;
- 3) il Quadro Economico;
- 4) il Modello Dgue di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche;
- 5) il «Modello A» (domanda di partecipazione);
- 6) il «Modello B» (dichiarazione di avalimento);
- 7) il «Modello C» (dichiarazione della ditta ausiliaria);
- 8) il «Modello D» (Offerta economica);
- 9) il DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile al seguente url:

<https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>

I sopra indicati Modello Dgue, «Modello A», «Modello B», «Modello C» e «Modello D» sono file editabili e le imprese concorrenti dovranno opportunamente compilarli (dattiloscrivendoli su proprio Personal computer), salvarli in formato “pdf nativo” e firmarli digitalmente (in formato «Cades» o «Pades») per mano del Legale Rapp.nte p.t. (o Procuratore o altro soggetto munito dei poteri necessari) dell’O.E. interessato, ai fini del caricamento nella Piattaforma telematica (nel seguito, meglio individuata) attraverso cui i concorrenti saranno chiamati a far pervenire le offerte.

2.2 Chiarimenti

È possibile ricevere eventuali informazioni e/o chiarimenti sulla *lex specialis* di gara e/o sulle modalità di espletamento della procedura e/o su contenuti, tempi e modalità di espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto scrivendo, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, al seguente indirizzo p.e.c.:



gare.ecoambientesalerno@pec.it. Non verrà fornito chiarimento alcuno sui quesiti pervenuti oltre il termine in precedenza indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, co. 4, D.Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul «*Profilo committente*» (Sito web aziendale: <https://ecoambientesalerno.it/>), Sezione «*Società trasparente*», Sottosezione «*Bandi di gara e contratti*», al seguente Url: <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>. I chiarimenti della S.A. non verranno inviati a mezzo mail/pec all'O.E. proponente il quesito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo P.E.C. o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.), da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo che non sia diversamente disposto in altri Paragrafi e/o alinea del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.ecoambientesalerno@pec.it e all'indirizzo di posta elettronica (P.E.C. o P.E.O.) indicato dai concorrenti a norma dell'alinea che precede.

Eventuali modifiche dell'indirizzo P.E.C./P.E.O. o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. “b)” e “c)”, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



3. Oggetto dell'appalto - Suddivisione in lotti - Valore dell'affidamento - Base d'asta – Corrispettivo contrattuale

Oggetto dell'appalto è il servizio biennale di monitoraggio ambientale da svolgersi presso i Siti e gli Impianti in gestione alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*». Caratteristiche tecnico-contenutistico-tipologiche della prestazione sono meglio dettagliate nel Capitolato speciale.

L'appalto non è suddiviso in Lotti.

Al netto dell'eventuale operatività - in corso di esecuzione del contratto - della Clausola di revisione prezzi disciplinata nel Paragrafo 4 che segue, il valore dell'affidamento oggetto di gara ammonta a complessivi € 187.000,00 (centottantasettemila/00), oltre IVA e compresi:

- a) costi della manodopera che vanno quantificati da ciascuno dei concorrenti e specificamente indicati nell'offerta economica;
- b) oneri per la sicurezza da “*rischio specifico o aziendale*” o “*oneri per la sicurezza indiretti*”, che vanno quantificati da ciascuno dei concorrenti e specificamente indicati nell'offerta economica;
- c) oneri per la sicurezza da “*rischio interferenze*” o “*oneri per la sicurezza diretti*” (ossia i costi per la sicurezza inerenti i rischi derivanti dalla presenza negli ambienti della Stazione Appaltante di soggetti estranei chiamati ad eseguire il contratto), che sono fissati in € 1.000,00 e si dispensa i concorrenti dal farne menzione specifica nell'offerta.

In conformità alla vigente normativa di settore, la sola voce – tra quelle sopra elencate – non assoggettabile a ribasso è quella degli oneri per la sicurezza da rischio cd. “*interferenze*”, sicché la «**base d'asta**» (ossia l'importo su cui i concorrenti sono chiamati a presentare ribasso) è pari ad € 186.000,00 (euro centottantaseimila/00).

Fermo quanto previsto nel Paragrafo 4, l'importo del contratto da sottoscrivere con l'aggiudicatario ammonterà al valore «*base d'asta*» (v. alinea precedente), come ridotto in forza del ribasso offerto dall'aggiudicatario, con aggiunta degli oneri per la sicurezza da rischio cd. “*interferenze*” (v. sopra riportato alinea 3, lett. “c”) pari ad € 1.000,00 (mille/00).

4. Clausola di revisione prezzi

E' prevista Clausola di revisione prezzi ex art. 106, co. 1, lett. “a)”, D.Lgs. 50/2016. Per effetto di siffatta clausola, l'importo da pagare al contraente, come formalizzato e risultante dal sottoscritto contratto d'appalto (v. ultimo alinea del Paragrafo 3), potrà essere modificato, in corso di esecuzione, fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) in più.

Il prezzo di erogazione della prestazione, come risultante e formalizzato nel sottoscritto contratto d'appalto (v. ultimo alinea del Paragrafo 3), è aggiornato, in aumento o in diminuzione, solo in caso di modifica, in corso di esecuzione del



contratto medesimo, dei prezzi di materiali e/o materie prime e/o quant'altro direttamente incidente sull'esecuzione della commessa oggetto del contratto.

Le revisioni saranno consentite solo se la variazione del prezzo dovesse superare il 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo risalente al mese di sottoscrizione del contratto.

L'aggiornamento avrà luogo sulla base dei prezzi standard rilevati dall'Anao, in mancanza, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure - qualora i dati suindicati non siano disponibili - in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

La revisione del prezzo contrattuale può essere domandata dall'Appaltatore non prima di quattro mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto e, successivamente, non prima del decorso di quattro mesi dall'ultima revisione richiesta. La richiesta dell'appaltatore deve essere supportata dalla documentazione e da quant'altro necessario per comprovare l'invocata, intervenuta variazione dei prezzi. Ricevuta la richiesta di revisione, il Rup, entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, espletterà istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività della Clausola di revisione prezzi e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore. Decorso il termine precitato senza che il Rup si sia pronunciato, la revisione prezzi si intenderà non accordata. Nel caso in cui l'Appaltatore possa beneficiare di disposizioni normative o misure che lo abilitano a recuperare in tutto o in parte le perdite derivanti dall'invocato aumento dei prezzi (a mero titolo esemplificativo: disposizioni e/o misure che consentono sgravi fiscali, accesso a fondi speciali dedicati, etc.), la revisione non sarà comunque accordata per l'importo del beneficio di cui l'Appaltatore fruisce o avrebbe potuto fruire.

Con le medesime tempistiche sopra indicate, l'appaltatore è chiamato a segnalare, al Rup, anche l'eventuale intervenuta riduzione prezzi superiore al 5% (cinque per cento) rispetto ai prezzi risalenti al mese di sottoscrizione del contratto.

Si precisa, infine, che la revisione prezzi troverà applicazione esclusivamente secondo le regole sopra riportate e nessun altro tipo di revisione e/o adeguamento del prezzo contrattuale, quand'anche disciplinati da specifiche normative speciali e/o di settore, troverà applicazione in corso di esecuzione del contratto.

5. Durata del Servizio e Clausole risolutive espresse

Salve le ipotesi di esaurimento anticipato dell'importo contrattuale (come definito a termini dell'ultimo alinea del Paragrafo 3) nonché le ipotesi



contemplate/disciplinate nei seguenti alinea del presente Paragrafo 5, il Servizio oggetto di gara avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio delle prestazioni.

Nel caso in cui - per effetto della Clausola di revisione prezzi di cui al sopra riportato Paragrafo 4 - dovesse aversi aumento degli importi fissati nel contratto originariamente sottoscritto, la durata del contratto perdurerà fino ad esaurimento dell'aumentato importo contrattuale.

Nel caso in cui - per effetto della Clausola di revisione prezzi di cui al sopra riportato Paragrafo 4 - dovesse aversi diminuzione degli importi fissati nel contratto originariamente sottoscritto, spetterà alla S.A. la facoltà (*rectius*: il diritto di opzione) di pretendere la continuazione del contratto anche oltre la sua durata "naturale" (come indicata nel primo alinea del presente Paragrafo 5) e fino al raggiungimento del corrispettivo originariamente pattuito in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (ultimo alinea del Paragrafo 3) e/o pretendere – previa disponibilità dell'Appaltatore - correlativo aumento numerico/quantitativo delle prestazioni contrattuali.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd "*proroga tecnica*"). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La "*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*" è società *in house* dell'«Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno». L'affidamento della commessa per cui è gara è soggetto, pertanto, alla "condizione risolutiva" che si considererà avverata nel caso in cui il precitato Ente d'Ambito dovesse avocare a sé l'espletamento della prestazione oggetto del presente affidamento o dovesse, per qualsivoglia ragione, revocare l'affidamento alla "*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*". In tale ipotesi, all'appaltatore spetteranno esclusivamente i compensi per le attività svolte fino all'avveramento della condizione risolutiva.

Nel caso in cui l'Ente d'Ambito dovesse avocare a sé solo parzialmente l'espletamento della prestazione oggetto del presente affidamento o dovesse, per qualsivoglia ragione, revocare solo parzialmente l'affidamento alla "*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*", l'appaltatore continuerà ad espletare le prestazioni oggetto di affidamento, anche dopo la sopra indicata scadenza naturale (24 mesi) e fino ad esaurimento dell'importo del corrispettivo originariamente formalizzato/pattuito in sede di sottoscrizione del contratto d'appalto (Paragrafo 3, ultimo alinea), salvi gli effetti della Clausola di revisione prezzi come contemplati/disciplinati nei sopra riportati alinea 2 e 3 del presente Paragrafo 5).



6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi Paragrafi 8 e 9.

Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche «*aggregazione di imprese di rete*»).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere “b)” e “c)”, del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere “b)” e “c)”, del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera “f)”, del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. “*rete – soggetto*”), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. “*rete-contratto*”), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di



partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o *costituendo*, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere "b)" e "c)", ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale, per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'impresa può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. Sopralluogo

Non è prescritto sopralluogo obbligatorio.

8. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.



9. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti alinea del presente Paragrafo. In corso di gara e/o successivamente all'aggiudicazione, la S.A. avrà facoltà di pretendere che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti siano trasmessi mediante BDNCP ed inclusi nel "*Fascicolo Virtuale dell'O.E. – FVOE*" (delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022). Per poter partecipare alla gara, gli OO.EE. interessati dovranno pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), seguendo le istruzioni ivi riportate.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera "b)", del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

9.1 Requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia bensì in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Per la comprova dei sopra elencati requisiti di idoneità, il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

b) Fatturato globale minimo annuo (richiesto al fine di garantire alla Stazione appaltante la solidità economica dell'impresa concorrente e, quindi, la sua capacità concreta di dare corretta e compiuta esecuzione all'appalto) riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili pari ad almeno il valore complessivo dell'appalto (e, dunque, pari ad € 187.000,00, oltre IVA). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.



Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- c) Esecuzione di «*servizi analoghi*» erogati negli ultimi tre anni in favore di committenti pubblici o privati, per un importo complessivo triennale pari al valore complessivo del presente appalto;
- d) **Possesso di Certificazione** di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001;
- e) **Possesso di Certificazione** di sistema gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001;
- f) **Possesso di Certificato di accreditamento ACCREDIA** (Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008) riferito alla **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017**, in merito agli specifici parametri necessari e obbligatori, ai fini dell'esecuzione del servizio, così come riportati nel Capitolato Speciale - art. 5 “*Capacità professionale e tecnica*” – paragrafo “*Accreditamenti*” – lettere a), b), c), d);
- g) **Possesso di esperienza** necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, da dimostrare mediante attestazione di esecuzione di almeno 3 anni di monitoraggio ambientale su impianto/i di trattamento rifiuti o discariche;
- h) **Attestazione di competenza** del personale/Risorse umane impiegate nell'appalto, mediante dichiarazione di impegno ad impiegare, per l'intera durata dell'appalto, le figure professionali previste (in numero e requisiti) all'art. 5 del Capitolato Speciale – Paragrafo “*Esperienza del personale impiegato*”;
- i) **Possesso di risorse tecniche/attrezzature**, tali da garantire l'esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di qualità, secondo la dotazione strumentale minima elencata all'art. 5 del Capitolato Speciale – Paragrafo “*Dotazione strumentale*”.

9.4 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere “d)”, “e)”, “f)” e “g)”, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata



che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di “*capofila*” che deve essere assimilata alla “*mandataria*”.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all’iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **Paragrafo 9.1 lett. “a)”** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/*raggruppande*, consorziate/*consorziande* o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai sopra riportati **Paragrafi 9.2 e 9.3 (rispettivamente, «Fatturato globale» e «Servizi analoghi»)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Si precisa che, secondo quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 aprile 2022 (C-642/2020), detti requisiti non devono essere necessariamente posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; rimane, però, l’obbligo, per i concorrenti, di indicare (attraverso la compilazione della pertinente sezione del «*Modello A*») le quote di partecipazione di ogni singolo O.E. partecipante al Raggruppamento.

9.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. “b)” e “c)”, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all’iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **Paragrafo 9.1 lett. “a)”** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. “b)” del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. “c)”, del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



10. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere "b)" e "c)", del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i



citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. Subappalto

Il subappalto è consentito secondo le prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 105, D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, compilando l'apposita sezione del DGUE, le parti dell'appalto che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

A termini dell'art. 105, co. 2, III periodo, D.Lgs. 50/2016, non sussistono, tra le prestazioni oggetto di affidamento, attività da eseguirsi necessariamente per mano dell'aggiudicatario (e, dunque, come tali, non subappaltabili).

12. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una «garanzia provvisoria»**, come definita/disciplinata dall'art. 93 del Codice, pari - salvo quanto previsto dal comma 7 del precitato art. 93 - al 2% (due per cento) del valore dell'affidamento e precisamente di importo pari a € 3.740,00 (tremilasettecentoquaranta/00).
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la «garanzia provvisoria», **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 (dichiarazioni mendaci), del Codice, non comporterà l'escussione della «garanzia provvisoria».

La «**garanzia provvisoria**» è costituita, a scelta del concorrente:



-
- a. da cauzione costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della S.A., esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente
 - b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/*costituendo* raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b)" e "c)", del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;



-
- c. l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la «*garanzia definitiva*», ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. "p)", del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005. In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha eseguito il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della **certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. "d)", "e)", "f)", "g)", del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b)" e "c)", del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b)" e "c)", del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



Nel caso in cui, per effetto della Clausola di revisione prezzi (v. precedente Paragrafo 4 del presente Disciplinare), dovesse variare in aumento l'importo del contratto originariamente sottoscritto, l'Appaltatore sarà chiamato ad incrementare l'importo garantito con la "garanzia definitiva" prestata ai fini ed in vista della sottoscrizione del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e, quindi, è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. Pagamento del contributo in favore dell'Anac.

In ossequio al disposto di cui alle Delibere ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 e n. 621 del 20.12.2022, adottate in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266, gli OO.EE. concorrenti dovranno versare un contributo di partecipazione alla gara.

14. Modalità e termine di presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, comprensiva dell'intera documentazione necessaria, esclusivamente per il tramite della piattaforma di *e-procurement* dedicata alla gestione telematica della gara, secondo le modalità di seguito descritte. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute con mezzi e/o modalità differenti. Per presentare offerta, i concorrenti dovranno seguire l'iter di seguito descritto:

- 1) accedere al sito <https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it> e cliccare su «SERVIZIO e-PROCUREMENT» (presente nel riquadro in alto a destra); oppure, in alternativa, copiare il seguente link: <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59> e cliccare sul pulsante "Partecipa alla gara";
- 2) scaricare il «Manuale per la registrazione»;
- 3) formulare la propria offerta seguendo, passo dopo passo, le istruzioni contenute nel citato «Manuale per la registrazione» e caricando in piattaforma la



documentazione necessaria. **In caso di necessità, sarà possibile rivolgersi dell'«Help desk» di cui all'art. 29.**

Costituiscono documentazione necessaria minima da caricarsi in Piattaforma **a pena di esclusione dalla gara** e salva la possibilità di procedere al “*soccorso istruttorio*” secondo la disciplina dettata dall'art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016:

- a- Domanda di partecipazione**, da redigersi utilizzando il «*Modello A*» accluso al presente Disciplinare oppure modello perfettamente equivalente;
- b- Copia del documento di riconoscimento** del soggetto firmatario della domanda sub “a”);
- c- Copia della Procura o della diversa documentazione necessaria a comprovare il potere di impegnare e sottoscrivere atti a rilevanza esterna in nome e per conto dell'O.E. concorrente**, nel solo caso in cui il soggetto firmatario della domanda sub “a)” è Procuratore o altro soggetto abilitato;
- d- «Documento Unico di Gara Europeo» (DGUE)**, redatto ed accluso secondo quanto precisato nel presente Disciplinare;
- e- Documento denominato «PASSOE»** rilasciato dal sistema “*BDNCP – FVOE*” di cui alla Deliberazione Anac n. 464 del 27 luglio 2022, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la banca dati. Qualora il «*PASSOE*» non fosse presente o corretto, l'operatore dovrà regolarizzare la propria posizione entro tre giorni dalla richiesta della Stazione appaltante;
- f- Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo dovuto all'ANAC** in relazione al codice CIG della presente gara;
- g- Garanzia provvisoria**, da prestarsi secondo le prescrizioni di cui al presente Disciplinare e, per quanto non diversamente stabilito, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- h- Impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 – (questo «impegno di un fideiussore» non è dovuto per i concorrenti che sono microimprese o PMI o RTI/Consorzi ordinari composti esclusivamente da microimprese e/o PMI; in tal caso, il concorrente dovrà accludere, alla “documentazione amministrativa” da inviarsi unitamente all'offerta, anche idonea documentazione probatoria oppure apposita autocertificazione ex D.P.R. 445/00 firmata digitalmente ed attestante il fatto di rientrare in una delle sopra indicate categorie per le quali non è prescritto l'«impegno di un fideiussore»);
- i- In caso di avvalimento**, la documentazione prescritta nell'apposito Paragrafo del presente Disciplinare;
- j- In caso di R.T.I. costituito**, copia dell'atto costitutivo del Raggruppamento;



-
- k- Offerta economica**, da redigersi secondo le modalità previste nel presente Disciplinare, utilizzando il «*Modello D*» accluso al presente Disciplinare oppure modello perfettamente equivalente;
- l- Eventualmente**, copia di opportuna traduzione giurata nei casi di documentazione prodotta in lingua straniera;
- m-Eventualmente**, gli altri atti e/o documenti necessari (in formato “.pdf”, ove possibile “nativo”, e firmati digitalmente in formato «*Cades*» o «*Pades*»).

La documentazione andrà caricata sulla Piattaforma di *e-procurement* utilizzata ai fini dell'espletamento della gara, facendo attenzione a fare l'*upload* della «*Documentazione amministrativa*», da un lato, e dell'«*Offerta economica*», dall'altra, in sezioni tra esse differenti e separate della Piattaforma stessa.

Diversamente, il concorrente verrà escluso dalla gara.

Tutta la documentazione fatta pervenire dagli OO.EE. partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai concorrenti non aggiudicatari.

L'offerta andrà presentata entro il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno 06.04.2023 (sei/aprile/duemilaventitre).

15. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



-
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante, attraverso la Piattaforma di *e-procurement* e/o a mezzo pec, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità per l'inoltro della documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

16. «Documentazione amministrativa» - Contenuti e modalità di presentazione

Come più in dettaglio specificato nei Paragrafi che seguono, la «Documentazione amministrativa» da produrre ai fini della partecipazione alla gara è la seguente:

- 1) la domanda di partecipazione;
- 2) il DGUE;
- 3) la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 4) la rimanente documentazione (ad eccezione dell'Offerta economica) prevista nel precedente Paragrafo 14 del presente Disciplinare.

16.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il «Modello A» accluso al presente Disciplinare di gara (o modello perfettamente equivalente nei contenuti) e contiene – *inter alia* – le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, etc.).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale,



codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b)" e "c)", del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda, il concorrente altresì:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
 - b- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 95, del D.Lgs. 14/2019, indica - ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. "d)", del DGUE - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale emittente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, co. 5, del D.Lgs. 14/2019.

La domanda va compilata e sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. "b)" e "c)", del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10



febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Alla domanda, il concorrente allega altresì:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia della Procura o della diversa documentazione necessaria a comprovare il potere di impegnare e sottoscrivere atti a rilevanza esterna in nome e per conto dell'O.E. concorrente, nel caso in cui il soggetto firmatario della domanda di partecipazione è Procuratore o altro soggetto.

Se non apposta opportuna e visibile marca da bollo sul «*Modello A*», l'O.E. concorrente dovrà far pervenire anche idonea documentazione (ad esempio, ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema “@e.bollo” dell'Agenzia delle Entrate) comprovante l'avvenuto versamento del bollo (€ 16,00) previsto dalla legge ai fini della presentazione della domanda di partecipazione.

16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente, secondo quanto di seguito indicato, compila il DGUE di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della «Sezione C»

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla Parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva (da rilasciarsi compilando opportunamente il «Modello C» allegato al presente Disciplinare ovvero modello perfettamente equivalente) di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima, *inter alia*:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia (accompagnata da formale dichiarazione di conformità all'originale resa ex D.P.R. 445/00 dal Legale Rapp.n.te o procuratore del concorrente ausiliato) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria (per la generazione del quale, v. anche Paragrafo 16.3, lett. "a").

In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della «Sezione D»

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 8 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

gli operatori economici concorrenti dichiarano di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai sopra riportati Paragrafi da 9.1 a 9.5 (compresi), barrando direttamente ed esclusivamente la sezione «a» del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. "l)", del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 Documentazione a corredo

Alla «*Documentazione amministrativa*», il concorrente allega inoltre:

- a- PASSOE di cui alla delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria (in tale ultimo caso, al fine della generazione del Passoe, si precisa che, ove ritenuto e/o necessario, è possibile utilizzare anche il modulo previsto per i "Raggruppamenti temporanei", ove l'Impresa ausiliaria potrà essere inserita/indicata con il ruolo di "Mandante in RTP");
- b- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- c- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, della/e certificazione/i di qualità (con relativa attestazione di conformità all'originale ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione;
- d- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

16.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al Paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (tale dichiarazione andrà resa dal concorrente compilando l'apposita sezione del «*Modello A*»).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno



eseguite dai singoli operatori economici consorziati (tale dichiarazione andrà resa dal concorrente compilando l'apposita sezione del «*Modello A*»).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (tale dichiarazione andrà resa dal concorrente compilando l'apposita sezione del «*Modello A*»);
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (tale impegno andrà dichiarato dal concorrente compilando l'apposita sezione del «*Modello A*»);
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del Servizio, ovvero la percentuale in caso di Servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (tale dichiarazione andrà resa dal concorrente compilando l'apposita sezione del «*Modello A*»).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

17. «Offerta economica» - Contenuti e modalità di sottoscrizione

L'offerta economica, predisposta compilando il «*Modello D*» allegato al presente Disciplinare di gara (o modello perfettamente equivalente nei contenuti):

- a. deve, a **pena di esclusione**, contenere indicazione del ribasso unico espresso in termini percentuali (in cifre ed in lettere) che sarà applicato sulla «*base d'asta*» indicata nel su riportato Paragrafo 3, penultimo alinea; nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato vincolante per l'offerente l'importo scritto in lettere. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali: qualora i decimali espressi fossero in numero maggiore, si procederà a troncamento alla seconda cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti;
- b. il costo della manodopera necessaria per l'espletamento dell'appalto;
- c. gli oneri per la sicurezza da rischio «*specifico*» o «*aziendale*».



L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al Paragrafo 16.1.

18. Criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 95, co. 4, lettera "b)", del D.Lgs. 50/2016, la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del «**prezzo più basso**».

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante unico ribasso percentuale sulla «*base d'asta*», come fissata nel Paragrafo 3, penultimo alinea.

A norma dell'art. 59, co. 4, lettera "c)", del Codice, sono inammissibili – e, come tali, vanno escluse – le offerte economiche a rialzo.

Nel caso in cui due o più concorrenti dovessero offrire il massimo ribasso in gara, la S.A. richiederà, nei modi all'uopo comunicati, ai concorrenti che hanno presentato siffatto ribasso massimo di presentare offerta migliorativa. Nel caso in cui i concorrenti interessati non dovessero presentare offerta migliorativa oppure nel caso in cui le offerte migliorative proposte dovessero anch'esse risultare uguali, si procederà ad individuare l'aggiudicatario della gara mediante sorteggio.

19. Apertura offerte e svolgimento operazioni di gara

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa nella presente procedura, la Stazione appaltante si avvarrà del cosiddetto istituto della «*inversione procedimentale*», di cui al combinato disposto dell'art. 1, co. 3, D.L. 32/2019, conv. con L. 55/2019, e dell'art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti.

L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il **giorno 07.04.2021 (sette/aprile/duemilaventitre), alle ore 10:00**, presso la sopra indicata Sede legale della Stazione appaltante (Via Sabato Visco, n° 20 – cap: 84131 – Salerno). Nel solo caso in cui – per ragioni di opportunità decise dalla S.A. – dovesse procedersi ad apertura delle offerte a mezzo procedura telematica (in video-conferenza da remoto), la S.A. provvederà a renderlo noto, con almeno due giorni di anticipo, a mezzo apposita comunicazione resa tramite Piattaforma di *e-procurement* e/o pubblicata al seguente Url:

- ***<https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>***

In occasione della seduta precitata, il R.U.P. procede a verificare la tempestività delle offerte pervenute, disponendo l'esclusione di quelle pervenute tardivamente, e, con riferimento alle offerte ammesse, procede altresì all'esame della proposta economica ed alla valutazione dell'anomalia secondo le disposizioni di cui al Paragrafo 20 del presente Disciplinare.

Successivamente:



-
- in caso di assenza di offerte anomale, il R.U.P. procede all'esame della «*Documentazione amministrativa*» della concorrente che ha offerto il ribasso maggiore e – salva le necessità di avviare sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” al fine di integrare la documentazione ivi contenuta – procede a redigere graduatoria provvisoria di merito;
 - in caso di presenza di offerte anomale, il R.U.P. avvia la procedura prescritta dal Paragrafo 20 del presente Disciplinare ai fini dell'accertamento dell'anomalia riscontrata per poi procedere, all'esito, alla convocazione di nuova seduta pubblica ove provvede all'esame della «*Documentazione amministrativa*» della concorrente che ha offerto il ribasso maggiore e – salva le necessità di avviare sub procedimento di “*soccorso istruttorio*” al fine di integrare la documentazione ivi contenuta – procede a redigere graduatoria provvisoria di merito.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea. Qualora nessuna offerta risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le eventuali sedute pubbliche di gara successive alla prima (v. alinea 2 del presente Paragrafo) verranno rese note, con almeno due giorni di anticipo, a mezzo apposita comunicazione resa tramite Piattaforma di *e-procurement* e/o pubblicata **al seguente Url:**

- <https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsDetail.aspx?news=8108&page=59>

Il RUP provvederà, sulla scorta delle risultanze della procedura di gara, a formalizzare, ai sensi dell'art. 32 del Codice, proposta di aggiudicazione (in favore del concorrente collocatosi primo in graduatoria di merito) al competente Organo deliberativo della Stazione Appaltante, che si pronuncerà, entro il termine massimo di 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della gara.

20. Verifica dell'anomalia delle offerte

La Stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Nel caso in cui, il risultato dei conteggi eventualmente necessari al fine della determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, dovessero risultare valori



aventi più di due cifre decimali, si procederà a troncamento alla seconda cifra decimale.

21. Finanziamento, fatturazione, pagamenti e tracciabilità

Il pagamento degli importi dovuti al contraente graverà sui fondi propri di bilancio della Stazione appaltante.

Il Contraente provvederà ad emettere fattura mensile posticipata, separatamente per ciascun “impianto/sito/discardica”, a partire dal materiale avvio del Servizio. Ogni fattura del Contraente dovrà contenere gli elementi identificativi delle specifiche prestazioni per il cui pagamento viene emessa e dovrà, altresì, evidenziare l'importo dovuto, la detrazione dello 0,50% (imposta dall'art. 30, co. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016) e la somma netta a pagarsi.

Il pagamento del corrispettivo aggiudicato verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti saranno, altresì, eseguiti in conformità alla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo versamento sul conto corrente bancario/postale che il concorrente indicherà nella domanda di partecipazione («Modello A» allegato al presente Disciplinare).

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di conformità (o di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

22. Soggetti aventi facoltà di fare eventuali osservazioni all'apertura delle offerte

Oltre ai Legali Rappresentanti dei soggetti giuridici che partecipano alla gara, avranno titolo a fare eventuali osservazioni anche coloro che, muniti di delega da esibire al preposto alla gara, abbiano titolo a rappresentare il concorrente.

Il preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione d'identità per l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.

Nel caso in cui le sedute di gara dovessero tenersi in videoconferenza da remoto, il preposto alla gara provvederà esclusivamente a richiedere le generalità del soggetto video-collegato per conto del concorrente; nel caso di impossibilità a richiedere/ottenere le generalità precitate, il preposto alla gara ne darà atto a verbale e continuerà la seduta. Nel caso di problemi di connessione e/o collegamento da parte di uno o più concorrenti video-collegati, il preposto alla gara ne darà atto a verbale e continuerà la seduta.



23. Garanzia definitiva, sottoscrizione del contratto e spese contrattuali

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la «*garanzia definitiva*» da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, in ogni caso, sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla Stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante dovesse avvalersene.

Nel caso in cui, per effetto della Clausola di revisione prezzi (v. precedente Paragrafo 4 del presente Disciplinare), dovesse variare in aumento l'importo del contratto originariamente sottoscritto, l'Appaltatore sarà chiamato ad incrementare l'importo garantito con la «*garanzia definitiva*» prestata ai fini ed in vista della sottoscrizione del contratto.

Il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui l'aggiudicazione diviene efficace a norma dell'art. 32, commi 7 e 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. **In vista ed ai fini della sottoscrizione del contratto, l'O.E. aggiudicatario dovrà rendere dettagliato elenco dei prezzi delle singole prestazioni oggetto dell'appalto** (prezzi che dovranno, ovviamente, essere coerenti con l'offerta economica presentata in gara); **la mancata presentazione di idoneo elenco prezzi, abiliterà la S.A. a disporre la revoca dell'aggiudicazione.**

Oltre a quanto precisato nel Paragrafo 24 del presente Disciplinare, tutte le eventuali spese contrattuali (eventuali imposta di registro, bolli, diritti notarili, perizie, etc.), nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura di affidamento, sono a carico dell'aggiudicatario-contraente. Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario-contraente le somme eventualmente dovute a titolo di sanzione/i irrogata/e dalle Autorità competenti per bollo e/o imposta di registro omessi e/o insufficienti e/o irregolari.

24. Spese per oneri di pubblicità e trasparenza

In conformità a quanto prescritto dall'art. 216, co. 11, II periodo, del Codice e dall'art. 5, co. 2, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016, n. 108824, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento cedono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della S.A..

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La Stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari



l'importo effettivo e preciso delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione costituisce causa di risoluzione del contratto, salvo che la S.A. non risulti in condizione di compensare le spese in parola con le prime somme che, in corso di esecuzione del contratto, sarà chiamata a pagare al contraente.

25. Penali e risoluzione contrattuale

In caso di ritardo sui tempi di espletamento delle prestazioni dovute dalla ditta appaltatrice, sarà applicata una penalità in ragione dell'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute all'appaltatore, mediante nota di credito che quest'ultimo dovrà emettere a favore della Stazione appaltante; ove mancasse il credito o la nota di credito dell'appaltatore, il valore della penale sarà prelevato dalla «*garanzia definitiva*».

Per quanto concerne la risoluzione del contratto stipulato a seguito della gara, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 108 del Codice.

26. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'art. 206 del Codice.

In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà, in via esclusiva, il Foro di Salerno.

Ai sensi dell'art. 209 del Codice, le controversie non saranno devolute alla decisione di arbitri e nessuna clausola compromissoria sarà inserita nel contratto che verrà sottoscritto con l'aggiudicatario.

27. Disposizioni finali

La documentazione di gara, come individuata nel sopra riportato Paragrafo 2.1, costituisce *Lex specialis* della procedura competitiva. Ove non diversamente statuito nella *Lex specialis*, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici (tra cui, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, per le parti non abrogate, D.P.R. 5.10.2010, n. 207), le disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. 6.9.2011, n. 159) ed ogni altra disposizione normativa avente specifica attinenza con l'affidamento in questione.

In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al presente Disciplinare e quelle di cui ai rimanenti documenti di gara, prevalgono le prime.

Con la presentazione dell'offerta, il concorrente:



-
- a) accetta, senza riserve e/o eccezioni, tutte le norme e le condizioni contenute nella *Lex specialis*;
 - b) attesta e garantisce, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, la conformità della documentazione inviata ai fini della partecipazione alla gara, alla documentazione originale in proprio possesso nonché la rispondenza al vero di quanto risultante dalla documentazione medesima.

28. Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, del Codice, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il **dott. Cosimo Montefusco**, dipendente della Stazione appaltante.

29. Assistenza per l'invio dell'offerta («Help Desk»)

Gli operatori economici che eventualmente desiderano essere assistiti per l'invio telematico dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 (quarantotto) ore prima dalla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, nei giorni feriali – sabato escluso – dalle ore 9:00 alle ore 13:00, inviando una richiesta all'«Help Desk» della Società «Trecento Software S.r.l.» all'indirizzo e-mail: assistentatecnica@trecentosoftware.it, oppure chiamando al numero telefonico 0890978055. Le richieste di assistenza saranno evase esclusivamente negli indicati giorni ed orari di operatività del Servizio «Help Desk».

Il rispetto del termine ultimo fissato per la tempestività dell'offerta rimane, in ogni caso, a carico dell'operatore richiedente assistenza all'«Help Desk».

30. Sull'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema telematico (piattaforma di e-procurement) ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

I concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) eventualmente assegnati ed utilizzati.

I concorrenti si impegnano, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema telematico, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi, a causa di violazioni delle sopra riportate regole di utilizzo del Sistema e/o a causa di un uso scorretto o improprio del Sistema.



Il Gestore del Sistema telematico e la Stazione appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del Sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni *software*. Esonerano, altresì, espressamente la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema telematico da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta, richiesti nel corso della procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

31. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della Privacy, esclusivamente nell'ambito ed ai fini della gara cui si riferisce il presente Disciplinare.

La partecipazione alla gara vale assenso al trattamento di cui al comma precedente.

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»

F.to

Il R.U.P.

dott. Cosimo Montefusco

L'ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.